R.G. 12968/2013

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

- SEZIONE III CIVILE -

All'udienza del 29.3.2017, è presente per l'opponente l'Avvocato A[redacted] G[redacted] il quale discute la causa riportandosi alla citazione in opposizione ed agli scritti di parte depositati.

Per l'opposta è presente l'Avvocato Fulvio Zardo il quale si riporta alle conclusioni rese nelle note autorizzate del 1.12.2016.

Il Giudice,

all'esito della discussione, si ritira in camera di consiglio e decide la causa come da separato provvedimento del quale dà lettura alle ore 16,23.

Il G.O.T. Simone Tablò

R.G. 12968/2013

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

Il Tribunale di Roma

- Sezione III civile -

in persona del Giudice Unico, G.O.T. Simone Tablò, nella causa civile in primo grado, R.G.A.C. 12968/2013, tra

la Sig.ra M[redacted] C[redacted], quale erede del Sig. G[redacted] E[redacted] (Avvocato A[redacted] G[redacted];

- opponente -

il Sig. F[redacted] E[redacted] anche quale erede del Sig. G[redacted] E[redacted]

Firmato Da: TABLO' SIMONE Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 96961

- opponente e chiamato in causa, contumace -

la C[redacted] S.[redacted] in persona del legale rappresentante *pro-tempore* (Avvocato Fulvio Zardo, Avvocato Giobbe Zardo ed Avvocata Roberta Neri);

- opposta -

ai sensi dell'art.281 *sexies* c.p.c., ha emesso e pubblicato, all'udienza del 29.3.2017, dando lettura del dispositivo e della presente motivazione – quali parti integranti del verbale di udienza – la seguente

SENTENZA

1. Vertendo la presente causa in tema di obbligazioni di natura contrattuale, va richiamato il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di adempimento nelle obbligazioni, secondo cui è a carico del creditore l'onere di provare unicamente la fonte (negoziale o legale) del proprio diritto, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere di dimostrare il fatto estintivo dell'altrui pretesa ovvero la non imputabilità a sé dell'inadempimento, ai sensi dell'art.1218 c.c. (cfr. Cass. civ., 15.7.2011, n.15659; Cass. civ., Sez. Un., 30.10.2001, n.13533).

2. Con riferimento alla prova della fonte delle obbligazioni, l'opposta, sin dalla fase monitoria, ha provveduto a depositare il contratto, quale fonte delle obbligazioni (doc.1 del fascicolo di parte della fase monitoria).

La sottoscrizione dello stesso, peraltro, è stata espressamente disconosciuta dall'originario opponente sin dalla citazione in opposizione; di talché – in mancanza di una verificazione della scrittura – l'accordo in questione non può avere effetti nei confronti del defunto Sig. G[redacted] E[redacted]e, quindi, dei suoi eredi.

Firmato Da: TABLO' SIMONE Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 96961

2a. Né il contratto *de quo* può spiegare efficacia alcuna nei riguardi del chiamato in causa Sig. F[redacted] E[redacted]

Occorre, infatti, considerare che il contraente indicato è e rimane il Sig. G[redacted] E[redacted] che, però, non ha partecipato all'accordo.

Pertanto, un soggetto che non corrisponde a quello indicato nel contratto non può essere titolare del rapporto che da detto negozio scaturisce, atteso che non intende fare propri gli effetti del contratto medesimo.

3. Ne deriva che il contratto in esame risulta affetto da nullità c.d. "strutturale", ai sensi del combinato disposto degli artt.1325 e 1418, II comma, c.c., per mancanza di uno degli elementi essenziali, quale è l'accordo.

3. Caducati gli effetti del contratto (*rectius*: valutata la nullità dello stesso per mancanza di accordo), dovrà essere revocato il decreto ingiuntivo opposto, fondato proprio su detto documento.

4. Con riguardo all'avvenuto versamento della somma di euro 3.000,00.=, si osserva che, essendo venuto meno il titolo contrattuale, la corresponsione di detto importo deve essere qualificata come pagamento oggettivamente non dovuto, ai sensi dell'art.2033 c.c..

In proposito, l'opposta ha dimostrato di avere versato la somma di euro 3.000,00.= (doc.2 del fascicolo di parte della fase monitoria) e di aver ricevuto in restituzione l'importo di euro 2.952,00.=, con conseguente diritto al versamento della sorte residua di euro 48,00.= da parte degli eredi del Sig. G[redacted] E[redacted]

4a. In ordine agli interessi dovuti, occorre sottolineare che, nell'ipotesi di debito oggettivo *ex* art.2033 c.c., la buona fede dell'*accipiens* al momento del pagamento è presunta (cfr. Cass. civ., 8.5.2013, n.10815).

Firmato Da: TABLO' SIMONE Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 96961

Avendo il defunto Sig. G[redacted] E[redacted] dedotto di aver ritenuto la somma quale incasso, l'opposta avrebbe dovuto provare la mala fede dell'opponente.

In mancanza di tale dimostrazione, quest'ultimo, ritenuto in buona fede, sarà tenuto, ai sensi dell'art.2033 c.c., a corrispondere gli interessi al tasso legale su euro 2.952,00.= dalla domanda al giorno in cui è avvenuta la restituzione di detta somma e su euro 48,00.= dalla domanda al giorno in cui avverrà il pagamento di tale secondo importo.

5. La soccombenza reciproca tra opposta ed opponente originario costituisce motivo per l'integrale compensazione delle spese di lite.

Nulla deve essere liquidato a titolo di spese di giudizio in favore del Sig. F[redacted] E[redacted] nella sua qualità di chiamato in causa, essendo quest'ultimo rimasto contumace e, quindi, non avendo sopportato alcun esborso.

P.Q.M.

il Giudice Unico, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:

- revoca il decreto ingiuntivo n.23884/2012 emesso dal Tribunale di Roma in data 30.11.2012;
- condanna la Sig.ra M[redacted] C[redacted] ed il Sig. F[redacted] E[redacted] – quali eredi del Sig. G[redacted] E[redacted] – al pagamento, in favore della C[redacted] S[redacted] in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, della somma di euro 48,00.=, oltre interessi al tasso legale su euro 2.952,00.= dalla domanda al giorno in cui è avvenuta la restituzione di detta somma e su euro 48,00.= dalla domanda al giorno in cui avverrà il pagamento di tale secondo importo;
- compensa integralmente le spese di lite tra opposta ed eredi dell'opponente;
- nulla si liquida a titolo di spese di giudizio in favore del Sig. F[redacted] E[redacted] quale chiamato in causa, rimasto contumace.

Firmato Da: TABLO' SIMONE Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 96961

Sentenza esecutiva *ex lege*.

Roma, 29 marzo 2017

Il G.O.T. Simone Tablò

Firmato Da: TABLO' SIMONE Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 96961